

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI e delle immunità parlamentari

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente

BETTIOL

La seduta ha inizio alle ore 16,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta prende in esame le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

— nei confronti del deputato Nicosia, per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articolo 290 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 48*).

Dopo un'esposizione del Presidente — il quale ricorda che la Giunta ha iniziato l'esame di detta domanda nella seduta del 28 febbraio 1973 — la Giunta delibera all'unanimità di proporre che l'autorizzazione a procedere non sia concessa e incarica il senatore Tambroni Armaroli di preparare la relazione per l'Assemblea;

— nei confronti del senatore Franco, per concorso: *a*) in sette distinti delitti di istigazione a delinquere anche continuata (articoli 110, 81, 414, primo e ultimo comma del Codice penale); *b*) nel delitto di interruzione di pubblico servizio (articoli 110, 112, n. 1, 340 del Codice penale); *c*) in due distinti delitti di istigazione a disobbedire alle leggi continuata (articoli 110, 81, 415, del Codice penale); *d*) in due contravvenzioni per diffusione continuata di notizie false, esagerate e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110, 81, 656 del Codice penale); *e*) nella contravvenzione all'articolo 18 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza per manifestazione non autorizzata dall'Autorità competente (*Doc. IV, n. 49*); per concorso nei reati di: *a*) calunnia aggravata (articoli 110, 368, 61 n. 10 del Codice penale); *b*) istigazione a delinquere (articoli 110 e 114 del Codice penale); *c*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 54*); per il concorso nei reati di: *a*) istigazione a delinquere (articoli 110 e 414 del Codice penale); *b*) diffusione di notizie false e tendenziose atte a turbare l'ordine pubblico (articoli 110 e 656 del Codice penale) (*Doc. IV, n. 55*).

La Giunta — ai sensi dell'articolo 135, comma quinto, del Regolamento del Senato — ascolta il senatore Franco, il quale, nella seduta dell'8 marzo 1973, ha chiesto ed ottenuto dalla Giunta di essere autorizzato ad integrare i chiarimenti forniti in detta seduta.

Dopo aver completato la sua esposizione, il senatore Franco dichiara di rinunciare all'immunità parlamentare in ordine alla domanda di cui al *Doc. IV, n. 49*; di rimettersi alla Giunta per quanto attiene alla concessione o meno dell'autorizzazione a procedere in ordine alla domanda di cui al *Doc. IV, n. 55*.

Congedato il senatore Franco, ha luogo una discussione, nel corso della quale intervengono i senatori Ricci, Arena, Bacchi, Petrella, Fossa, Petrone, Tambroni Armaroli, Boldrini, De Carolis, Pecoraro e il Presidente.

La Giunta, infine, votando per parti separate su ciascuna richiesta di autorizzazio-

ne a procedere, delibera di proporre all'Assemblea:

la concessione dell'autorizzazione a procedere in ordine ai reati menzionati nelle lettere *a*), *b*), *c*) di cui al Doc. IV, n. 49; la reiezione dell'autorizzazione in ordine ai reati previsti alle lettere *d*) ed *e*) dello stesso Doc. IV, n. 49; la concessione dell'autorizzazione in ordine ai reati di cui alle lettere *a*) e *b*) del Doc. IV, n. 54; il diniego di autorizzazione per il reato di cui alla lettera *c*) dello stesso Doc. IV, n. 54; la concessione dell'autorizzazione per il reato di cui alla lettera *a*) del Doc. IV, n. 55 e il diniego di autorizzazione per il reato di cui alla lettera *b*) dello stesso Doc. IV, n. 55.

La Giunta dà quindi mandato al senatore Tambroni Armaroli di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Il senatore De Carolis, relatore per la Regione della Sicilia, riferisce in merito alla situazione elettorale della Regione ed ai ricorsi a suo tempo presentati in ordine ai risultati elettorali di detta Regione.

Il Presidente propone che la discussione sulla relazione del senatore De Carolis sia rinviata ad altra seduta.

La Giunta aderisce alla proposta del Presidente.

Il Presidente avverte che nelle prossime settimane la Giunta procederà all'esame, alla luce delle norme sulle incompatibilità parlamentari, delle cariche dichiarate dai senatori eletti nelle Regioni già dichiarate convalidate.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

e

3^a (Affari esteri)

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente della 3^a Comm.ne
SCELBA

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Sarti.

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

IN SEDE REFERENTE

« Elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo » (1), d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

Il senatore Calamandrei fa presente l'esigenza che, prima di iniziare il dibattito sul provvedimento, ci si chieda se il momento politico internazionale e soprattutto la condizione attuale della CEE si possano considerare effettivamente i più idonei. L'oratore motiva questo suo interrogativo con l'urgente necessità di reinterpretare le funzioni e la posizione della stessa Comunità europea (e la presenza italiana in seno ad essa) nell'attuale situazione mondiale. Si richiama, quindi, alle vicende della Comunità europea, che hanno divaricato ulteriormente i rapporti tra i paesi che ad essa fanno capo, per sottolineare che il Gruppo comunista è senz'altro favorevole ad accelerare il processo di democraticizzazione della Comunità europea, ma si preoccupa che una iniziativa italiana a carattere unilaterale circa l'elezione diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo possa non essere tempestiva nel presente momento internazionale, caratterizzato dai fenomeni cui egli si è precedentemente riferito.

Il senatore Pieraccini replica, rilevando una contraddizione di fondo nella tesi del senatore Calamandrei, dal momento che, a suo avviso, discutere il provvedimento in esame, lungi dall'aggravare la crisi della Comunità, l'avvia a soluzione, impostando in termini nuovi, più democratici, la struttura della stessa Comunità.

Egli aggiunge che le resistenze ad elezioni dirette a suffragio universale provengono da fonti politiche, come i gollisti in Francia, le quali si oppongono all'allargamento democratico della Comunità; di conseguenza, rileva il senatore Pieraccini, è necessario fronteggiare questo atteggiamento proprio per favorire la progressiva eliminazione degli egoismi nazionali e lo sviluppo della CEE e per evitare, in futuro, che si ripetano, all'ombra della debolezza delle attuali strutture di quest'ultima, crisi del tipo di quella che si è verificata in occasione delle recenti vicende monetarie.

L'oratore rileva che, discutendo il disegno di legge in titolo, l'Italia non si mantiene in una posizione isolata, ma si affianca all'Olanda, il cui Parlamento ha già posto al proprio esame un analogo provvedimento. Aggiunge, inoltre, che esiste una forte pressione di opinione pubblica per giungere ad una democratizzazione degli organi comunitari e che il Parlamento italiano deve trasformare tale spinta in autorevole sollecitazione nei confronti di quei Paesi i quali, in seno alla Comunità, tendono a ritardare tale democratizzazione.

Conclude augurandosi che il Parlamento italiano colga la presente occasione per esaminare per la prima volta ed approvare un provvedimento d'iniziativa popolare.

Successivamente, il senatore Oliva si ricollega alle argomentazioni svolte in favore di un dibattito sollecito sul provvedimento per augurarsi che esso giunga a conclusione positiva, tanto più che si tratta di una iniziativa popolare.

Il senatore Calamandrei, dal canto suo, replica che egli non ha inteso affatto dare un carattere preclusivo alle sue dichiarazioni, tanto più che il Gruppo comunista non può non concordare — in via di principio — con l'esigenza di allargamento democratico della Comunità europea; aggiunge che la differenza tra la sua posizione e quella del senatore Pieraccini è solo in un giudizio di opportunità circa il momento in cui iniziare il dibattito sul provvedimento.

Prende, quindi, la parola il senatore Bartolomei, relatore alla Commissione, il quale introduce il dibattito richiamandosi a talune disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea, sottolineando che esse esprimono chiaramente l'impegno di eleggere nei vari Paesi a suffragio universale diretto i membri del Parlamento europeo e fanno riferimento al presente sistema (delega dei membri del Parlamento europeo da parte dei Parlamenti nazionali) come ad un sistema transitorio, per arrivare in un momento non precisato all'elezione a suffragio diretto universale.

L'oratore pone in rilievo le profonde differenze tra i due sistemi, rilevando come esse non nascano casualmente in base a due diversi tipi di strutturazione organizzativa,

ma investano l'interpretazione stessa della natura e degli obiettivi della Comunità europea. Il senatore Bartolomei si diffonde quindi nell'analisi delle diverse questioni relative alla formulazione di una proposta di legge per la elezione diretta al Parlamento europeo, con sistema uniforme.

L'oratore si sofferma in particolare sui problemi connessi: a) all'esigenza di armonizzare il sistema elettorale da prescegliere e le tradizioni istituzionali (in materia elettorale) dei vari Paesi; b) alla scelta dell'elettorato passivo; c) alla scelta dell'orientamento da adottare in relazione ad una decisione che potrebbe privilegiare il momento efficientista o quello partecipazionista; tutti problemi che, ad avviso del senatore Bartolomei, si intrecciano con altri (come quello dei collegi elettorali) al punto da indurre qualcuno a pensare all'esigenza di un altro periodo transitorio di tipo nuovo e diverso da quello attuale.

Il senatore Bartolomei sottolinea a questo punto che gli ostacoli sono di natura politica e non tecnica, date le diffidenze tuttora esistenti in materia di elezione diretta, ed aggiunge che l'attività del Parlamento europeo non sembra essere sempre stata di natura tale da favorire quel processo unitario che dovrebbe avere quale immediata conseguenza l'adozione del principio dell'elezione a suffragio universale e diretta; il che non toglie, a suo avviso, che, per altri versi il Parlamento europeo, soprattutto durante la presidenza Scelba, ha fatto quanto era possibile per difendere le istituzioni comunitarie.

Ricollegandosi quindi alle crisi monetarie dell'ultimo ventennio, osserva che esse hanno messo in evidenza un'interdipendenza economica tra i vari Paesi, continuamente insidiata da masse fluttuanti di monete manovrate a scopo speculativo, così da esercitare effetti negativi anche nei Paesi di più avanzata industrializzazione; ora, ad avviso dell'oratore, tale interdipendenza indebolisce la capacità dei governi nazionali di risolvere i problemi e, tuttavia, non si traduce contemporaneamente nella necessaria soluzione di un governo continentale dell'economia stessa. Tutto questo, secondo il senatore Bartolomei, premia a breve termine i nazionali-

smi più miopi, mentre a medio e lungo termine provoca grosse tensioni sociali e crisi economiche che si dilatano dai singoli Paesi più deboli a tutta la realtà continentale.

In tale quadro storico l'oratore rileva che soltanto forti spinte collettive consentiranno di superare non tanto e non solo più, a questo punto, gli egoismi nazionali, ma le grandi crisi che hanno sempre a fondamento irrazionalismi di base, settoriali, nazionali o culturali; e per tale motivo fondamentale, secondo il senatore Bartolomei, è necessario per l'Italia offrire una soluzione unilaterale, capace di creare una coscienza di massa del problema dell'Europa e capace di esercitare una pressione efficace nel senso di un'integrale democratizzazione degli organi comunitari. Anche altri Paesi si metteranno, ad avviso del relatore, su questa strada e, per quanto concerne la Francia, è da rilevare che neppure tutti i gollisti sono schierati all'opposizione, mentre Gran Bretagna ed Irlanda sono perplesse. La Danimarca è contraria.

Dopo aver proposto che l'esame tecnico del disegno di legge venga affidato alla rielaborazione di una Sottocommissione (composta da membri delle due Commissioni), l'oratore afferma che la futura Europa non dovrà essere immaginata come un'entità intergovernativa, ma dovrà trasformarsi in un organismo capace di esprimere una stessa realtà continentale, sociale, culturale ed economica, capace di risolvere in un ambito più vasto le attuali tensioni e gli insidiosi, persistenti motivi di crisi cicliche. Uno strumento per tentare di avviare verso un traguardo di superamento di tale resistenza potrebbe efficacemente essere, secondo il relatore, l'uso dello strumento della elezione unilaterale diretta dei delegati italiani al Parlamento europeo, in quanto consente una campagna elettorale che costringa ed impegni i singoli partiti.

Dopo aver dichiarato che il provvedimento in esame non è, in linea di massima, incompatibile né con il Trattato né con l'ordinamento italiano, rileva peraltro la necessità di modificare adeguatamente il testo proposto.

Concludendo, il senatore Bartolomei sottolinea l'effetto positivo che un'elezione uni-

laterale avrebbe sull'opinione pubblica, sugli stessi partiti e sull'intera classe politica.

Successivamente, dopo un dibattito cui partecipano i senatori D'Angelosante, Bermani, Luigi Russo, Oliva e Pieraccini, si decide di rinviare l'esame per consentire l'approfondimento della relazione del senatore Bartolomei.

La seduta termina alle ore 12,30.

COMMISSIONI RIUNITE

2^a (Giustizia)

e

11^a (Lavoro)

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
POZZAR*

Intervengono i Sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ferioli e per il lavoro e la previdenza sociale de' Cocci.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

IN SEDE REDIGENTE

« **Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie** » (542), d'iniziativa dei deputati Lospinoso Severini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio).

Con l'esame dell'articolo 448 si riprende la discussione, sospesa ieri.

Il senatore Filetti, nell'illustrare tre emendamenti a tale articolo (sostitutivi, rispettivamente, del primo, secondo e terzo comma) critica il testo del disegno di legge sia sotto il profilo dell'opportunità — per quanto riguarda, in particolare, la pronuncia della sentenza con la lettura del dispositivo in udienza — sia sotto l'aspetto della legittimità costituzionale, soprattutto relativamente a quella parte della norma che prevede l'applicazione degli interessi con il saggio annuo del 10 per cento.

Il relatore Martinazzoli esprime parere contrario ai suddetti emendamenti ed illu-

stra, a sua volta, tre proposte di modifica. Una tendente a sostituire il primo comma con il seguente: « Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo ». Una seconda mirante a sostituire, al secondo comma, le parole: « cinque giorni » con le altre: « dieci giorni »; ed una terza per sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto ».

Dopo che il senatore De Carolis ha ritirato un suo emendamento al secondo comma, interviene il senatore Follieri, che esprime il suo più fermo dissenso in ordine all'introduzione — in una norma processuale quale quella dell'articolo 448 — del principio sostanziale della rivalutazione per i crediti di lavoro, aggiungendo che ciò, oltre ad essere censurabile sul piano giuridico, appare quanto mai inopportuno tenuto conto dell'attuale situazione dell'economia. Mentre il senatore Sica si associa alle dichiarazioni del senatore Follieri, il senatore Boldrini, a nome del Gruppo comunista, difende l'opportunità e la legittimità della rivalutazione dei crediti di lavoro.

Il sottosegretario Ferioli si dichiara contrario agli emendamenti del senatore Filetti e favorevole a quelli del relatore Martinazzoli. Posti ai voti i primi due emendamenti del senatore Filetti sono respinti; sono invece accolti quelli illustrati dal relatore; resta precluso il terzo emendamento del senatore Filetti. Le Commissioni approvano quindi l'articolo 448 nel testo emendato e, successivamente, l'articolo 448-bis, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

All'articolo 448-ter, il senatore Filetti dà conto di tre emendamenti tendenti, rispettivamente, a sostituire il primo comma, a sopprimere il secondo e a sostituire il terzo e il quarto. In particolare, l'oratore critica che il disegno di legge applichi, in materia di

esecutorietà della sentenza, una disciplina che nel vigente codice di procedura civile ha carattere del tutto eccezionale. Il relatore Martinazzoli illustra un emendamento al terzo comma per sostituire le parole: « grave ed irreparabile », con l'altra: « gravissimo » ed esprime parere negativo sugli emendamenti del senatore Filetti, salvo che per quella parte del terzo emendamento sostanzialmente collimante con la proposta di modifica da lui illustrata.

Il senatore Follieri rileva che, invece della previsione dell'automatica esecutorietà della sentenza, sarebbe più giusto attribuire al giudice la facoltà di rendere esecutiva la sentenza medesima; l'oratore dichiara però di rendersi conto che una norma che accogliesse il suo punto di vista si porrebbe praticamente in contrasto con l'articolo 440, in precedenza approvato. Il senatore Galante Garrone sottolinea invece che la disciplina dell'esecutorietà della sentenza, così come stabilita nel disegno di legge, costituisce uno dei cardini della riforma del processo del lavoro e che, pertanto, tale disciplina non deve essere modificata.

Dopo che il sottosegretario Ferioli ha espresso parere favorevole sull'emendamento Martinazzoli ed avviso contrario sugli emendamenti del senatore Filetti, le Commissioni approvano la proposta illustrata dal relatore e respingono quelle del senatore Filetti. L'articolo 448-ter è quindi approvato nel testo modificato.

Dopo la reiezione di un emendamento del senatore Filetti mirante a sopprimerlo, l'articolo 448-quater è approvato con una modifica nella rubrica (la parola: « presuntiva » è sostituita con l'altra: « equitativa ») proposta dal relatore Martinazzoli.

All'articolo 450, dopo che è stato dichiarato precluso un emendamento sostitutivo del primo comma presentato dal senatore Filetti, è approvato un emendamento dei relatori che inserisce, dopo il primo comma, il seguente: « Ove l'esecuzione sia iniziata prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui al successivo articolo 450-bis ». Ugualmente è accolto, con parere favorevole del relatore Martinazzoli e del sottosegre-

tario Ferioli, un emendamento traspositivo del senatore Filetti, tendente a trasferire all'articolo successivo, per farlo diventare primo comma, il secondo comma dell'articolo 450. Le Commissioni approvano poi tale articolo nel testo emendato.

L'articolo 450-bis, dopo il ritiro da parte del senatore Filetti di un emendamento sostitutivo e dopo un breve intervento del senatore Petrella, è approvato con l'integrazione di un comma — secondo la precedente votazione — e con una modifica proposta dal senatore Martinazzoli per sostituire le parole: « venti giorni » con le altre: « trenta giorni ».

Le Commissioni accolgono poi il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo 450-ter, illustrato dal senatore Martinazzoli: « (Decreto del presidente). — Il presidente del Tribunale entro cinque giorni nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data del deposito del ricorso, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

L'appellante nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni ».

Restano preclusi due emendamenti del senatore Filetti, rispettivamente al terzo e all'ultimo comma.

È poi approvato l'articolo 450-quater con due emendamenti dei relatori al terzo comma. Il primo aggiunge dopo le parole: « da notificarsi » le altre: « , a cura dell'appellato » ed il secondo sostituisce le parole: « cinque giorni » con le altre: « dieci giorni ».

All'articolo 450-quinquies è respinto un emendamento del senatore Filetti sostitutivo del secondo comma, mentre un altro emendamento dello stesso senatore, sostitutivo dell'ultimo comma, è precluso. Le Commissioni approvano quindi l'articolo con una correzione al secondo comma suggerita dal relatore Martinazzoli.

Successivamente, è approvato l'articolo 450-sexies, dopo che è stato dichiarato precluso un emendamento del senatore Filetti soppressivo del secondo comma.

All'articolo 451 il senatore Filetti presenta un emendamento sostitutivo: la sua prima parte è dichiarata preclusa; la seconda (che sostituisce la parola: « procede », con l'altra: « provvede ») è invece accolta, dopo che si sono pronunciati in senso favorevole il relatore Martinazzoli ed il sottosegretario Ferioli. L'articolo 451 è quindi approvato con tale modifica.

All'articolo 452 il senatore Filetti presenta un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a cui si dichiara contrario il relatore Martinazzoli, mentre il sottosegretario Ferioli si rimette alle Commissioni. Posto in votazione — ai sensi dell'articolo 102, secondo comma, del Regolamento — risulta approvato il mantenimento del testo originario.

L'articolo 453, dopo il ritiro di un emendamento da parte del senatore Filetti, risulta approvato con un emendamento del senatore De Carolis — cui si sono dichiarati favorevoli il relatore Martinazzoli ed il sottosegretario Ferioli — che sopprime, al primo comma, le seguenti parole: « Quando l'appello riguarda decisioni fondate su accertamenti compiuti da consulenti tecnici, ».

All'articolo 454, i relatori presentano un emendamento soppressivo dell'intero articolo. Dopo il ritiro di un emendamento soppressivo della sola ultima parte, da parte del senatore Filetti (che motiva tale decisione ritenendo il suo emendamento compreso in quello dei relatori), le Commissioni respingono il mantenimento del testo originario, con la conseguente soppressione dell'articolo.

L'articolo 459 risulta successivamente approvato, con due emendamenti (in cui sono assorbiti due altri emendamenti del senatore Filetti), illustrati dal relatore Martinazzoli, — a cui il sottosegretario de' Cocci si è dichiarato favorevole — che sostituiscono, rispettivamente, i primi due commi con i seguenti: « Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli

assegni familiari nonchè ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatoria, si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

« Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo secondo di questo titolo ».

Le Commissioni approvano quindi l'articolo 460, sul quale non sono proposti emendamenti.

All'articolo 461 presentano emendamenti i relatori ed il senatore Filetti, rispettivamente al primo e all'ultimo comma. Respinto l'emendamento all'ultimo comma del senatore Filetti — su cui si sono dichiarati contrari il relatore Martinazzoli e il sottosegretario de' Cocci — l'articolo risulta approvato con l'emendamento al primo comma dei relatori — a cui aderisce lo stesso rappresentante del Governo — che sostituisce le parole: « circondario del tribunale » con le altre: « circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore ».

Le Commissioni approvano poi l'articolo 463, con un emendamento, proposto dai relatori, al quale aderisce il rappresentante del Governo, tendente all'introduzione di un nuovo comma — dopo il primo — che così dispone: « Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'articolo 441 può essere prorogato fino a sessanta giorni ».

All'articolo 463-bis sono presentati due emendamenti: il primo, del senatore De Carolis, mira a sostituire l'intero articolo; il secondo, dei relatori, sostituisce le parole: « un parere orale o scritto » con le altre: « informazioni e osservazioni orali o scritte ». L'emendamento del senatore De Carolis, a seguito di un dibattito in cui intervengono, i senatori Petrella, Fermariello, Lugnano, Lisi, il relatore Martinazzoli ed il presidente Pozzar è ritirato dal presentatore. Accolto l'emendamento dei relatori, con il parere favorevole del sottosegretario de' Cocci, l'articolo è approvato nel testo emendato.

Le Commissioni approvano quindi l'articolo 464-bis sul quale non sono proposti emendamenti.

All'articolo 465 i relatori presentano un emendamento soppressivo dell'intero articolo, a cui si dichiara favorevole il sottosegretario Ferioli. Posto in votazione, risulta respinto il mantenimento del testo originario, con la conseguente soppressione dell'articolo.

Il senatore De Carolis, dopo aver posto in evidenza l'opportunità che le parti possano nominare un proprio consulente che le assista nel corso dei giudizi relativi a tutte le controversie previste dal disegno di legge in titolo, presenta un emendamento tendente all'introduzione di un nuovo articolo, dopo l'ultimo approvato, che così dispone:

« — (Consulenti tecnici di parte) — Le parti possono nominare un consulente tecnico di parte nel termine perentorio di giorni cinque che decorre dall'udienza nella quale viene nominato il consulente tecnico d'ufficio o dalla comunicazione di tale nomina se questa viene disposta con ordinanza emessa fuori dell'udienza.

Il consulente di parte può assistere alle operazioni del consulente d'ufficio, produrre le proprie osservazioni anche scritte e può esercitare le altre facoltà previste dall'articolo 201 del codice di procedura civile.

Tale norma si applica a tutte le controversie previste dalla presente legge ».

Dopo interventi dei senatori Ziccardi e Petrone (che chiedono chiarimenti), del senatore Viviani (che ritiene la norma in parte preclusa) e del senatore De Carolis (che ne propone l'approvazione, pur dichiarandosi disposto ad una eventuale diversa collocazione, da stabilirsi in sede di coordinamento), su proposta del presidente Pozzar, le Commissioni decidono di accantonare l'esame del nuovo articolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

Il presidente avverte che le Commissioni torneranno a riunirsi giovedì 5 aprile, alle ore 10, per proseguire la discussione del disegno di legge n. 542.

La seduta termina alle ore 12.

ESTERI (3^a)

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente

SCELBA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pedini.**La seduta ha inizio alle ore 10.***IN SEDE DELIBERANTE**

« **Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO)** » (496-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione).

Su proposta del relatore, senatore Pecoraro, e dopo brevi interventi dei senatori Adamoli e Calamandrei, la Commissione approva gli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati e il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

« **Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America sull'uso dei porti italiani da parte della nave nucleare " Savannah " e degli Scambi di Note relativi, conclusi a Roma, rispettivamente, il 23 novembre 1964 ed il 16 dicembre 1965** » (545).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Calamandrei, ricollegandosi ai motivi di opposizione da lui esposti nella seduta del 7 marzo, chiede se siano pervenuti i pareri della Commissione per i problemi ecologici e dell'8^a Commissione.

Il presidente Scelba comunica che i citati pareri non sono stati espressi e che le Commissioni competenti in sede consultiva non hanno neppure ritenuto di chiedere proroghe.

Il senatore Calamandrei replica ricordando che perplessità sul provvedimento vennero sollevate da quasi tutti i Gruppi per vari motivi, tra cui vanno enumerati non solo i pareri delle suddette Commissioni ma

anche l'esigenza di chiarimenti da parte del Governo.

Il presidente Scelba rileva che indubbiamente vi sono elementi che potrebbero far ritenere superato il problema della ratifica dell'Accordo in titolo; sottolinea, tuttavia, che il Governo insiste sull'opportunità della ratifica non tanto per ciò che concerne la nave « Savannah », ma per il fatto che l'Accordo medesimo può servire di base per altri accordi del genere.

Il sottosegretario Pedini chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato in attesa di acquisire — a mezzo di contatti con il Governo degli Stati Uniti — altri elementi da offrire alla Commissione. La proposta è accolta.

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari, con Allegati e Protocollo, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969** » (935), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione, avuta contezza del parere favorevole espresso dalla Commissione lavoro, autorizza il senatore Oliva (il quale ribadisce la propria perplessità) a predisporre una relazione favorevole per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 10,30.***FINANZE E TESORO (6^a)**

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

Presidenza del Presidente

MARTINELLI

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Belotti e per il tesoro Schietroma.**La seduta ha inizio alle ore 10,10.***IN SEDE REFERENTE**

« **Modifiche all'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici** » (590), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri.

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore De Ponti, illustrando le finalità del disegno di

legge che tende ad adeguare al nuovo regime fiscale derivante dall'applicazione dell'IVA, l'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, semplificandone soprattutto le modalità di riscossione.

Il relatore propone una diversa formulazione dell'articolo unico di cui consta il provvedimento, suggerendo di elevare al 26,80 per cento l'aliquota della predetta imposta unica. Conclude sollecitando la Commissione ad esprimere avviso favorevole sul disegno di legge.

Dopo interventi dei senatori Pinna e Zugno, i quali manifestano il dubbio che il provvedimento potrebbe implicare problemi di copertura, rendendo così necessario quel parere che la 5ª Commissione non ha ritenuto di esprimere, il presidente Martinelli fa presente che sono abbondantemente scaduti i termini previsti dal Regolamento per la emissione dello stesso parere da parte della Commissione bilancio, il cui silenzio deve quindi intendersi, com'è consuetudine, quale sostanziale assenso ad un provvedimento che, evidentemente, ad avviso della stessa Commissione bilancio, non dà luogo a particolari questioni di copertura.

Il sottosegretario Belotti esprime quindi avviso favorevole al provvedimento nella nuova formulazione proposta dal relatore.

Ad un intervento del senatore Segnana, che sottolinea le finalità essenzialmente pratiche del disegno di legge, fa poi seguito la replica del relatore De Ponti il quale osserva, fra l'altro, che il disegno di legge, non comportando agevolazioni fiscali, non determina — a suo avviso — problemi di copertura. In conclusione il relatore propone alla Commissione di chiedere l'assegnazione in sede deliberante.

Il presidente Martinelli fa rilevare l'opportunità, prima di decidere su tale richiesta di assegnazione in sede legislativa, di chiedere il parere della 5ª Commissione sul nuovo testo presentato dal relatore.

Accogliendo la proposta del Presidente, la Commissione rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Modifiche della legge 15 aprile 1961, n. 291, recante norme sul trattamento economico di missione dei dipendenti statali** » (270), d'iniziativa del senatore Tanga;

« **Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali** » (534).

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 534, con assorbimento del disegno di legge n. 270).

Il relatore alla Commissione Segnana riferisce sui lavori della Sottocommissione istituita per un esame preliminare degli emendamenti. Sottolinea che il punto qualificante su cui la Sottocommissione si è trovata d'accordo è stato quello di un adeguamento delle indennità di missione e di trasferimento all'accresciuto costo della vita, prevedendo, a tal fine, un incremento del 20 per cento per le cifre previste dalle Tabelle annesse al disegno di legge d'iniziativa governativa, nel quale, peraltro, deve ritenersi assorbito il disegno di legge n. 270. Dopo aver auspicato che la nuova disciplina possa contribuire ad una moralizzazione soprattutto del sistema delle missioni, così da farle corrispondere ad effettive esigenze della pubblica Amministrazione, il senatore Segnana si riserva di illustrare gli ulteriori emendamenti accolti dalla Sottocommissione nel corso dell'esame degli articoli.

Interviene quindi il sottosegretario Schietroma, il quale afferma che l'incremento del 20 per cento nella misura delle indennità di missione e di trasferimento ha trovato consenziente il Governo, purchè tuttavia si mantenga sostanzialmente inalterato il testo del disegno di legge n. 534.

Il presidente Martinelli dà quindi lettura delle modificazioni proposte dalla Sottocommissione alle Tabelle annesse al disegno di legge governativo. La Sottocommissione suggerisce di elevare del 20 per cento le cifre indicate dalle predette Tabelle, di sostituire ai punti 2) e 3) della Tabella A) le parole « direttori generali » e « direttori di divisione », rispettivamente con le altre: « dirigenti generali » e « direttori aggiunti di divisione », nonchè, al punto 1) della Tabella D), di inserire, dopo la parola « aiutante » le altre: « o scelto ».

La Commissione accoglie gli emendamenti proposti e le Tabelle con le conseguenti modifiche.

Parimenti accolti, nel testo originario, sono quindi gli articoli da 1 a 7 del disegno di legge n. 534, dopo che, a seguito delle intese intervenute in sede di Sottocommissione, i presentatori Lepre, Pinna, e Zugno hanno ritirato i rispettivi emendamenti.

All'articolo 8 la Commissione accoglie un emendamento governativo che sostituisce le parole « direttore di divisione » con le altre: « primo dirigente e per quelli del ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 ».

Dopo aver approvato, nel testo originario, gli articoli 9 e 10, la Commissione accoglie per l'articolo 11 un'emendamento del senatore Zugno, inteso ad aggiungere alla fine del 2° comma dell'articolo, le parole: « o di aereo ».

All'articolo 12 sono quindi accolti tre emendamenti del Governo: il primo sostituisce, al terzo comma, le parole « direttore generale » con le altre « dirigente generale », il secondo, sempre al 3° comma, sostituisce le parole « per gli ispettori generali ed i direttori di divisione e qualifiche corrispondenti » con le altre: « per i dirigenti superiori e primi dirigenti nonché per il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui all'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 »; il terzo emendamento sostituisce infine, al 5° comma, le parole « direttore generale » con le altre: « dirigente generale ».

Al 7° comma dello stesso articolo 12 è quindi accolto un emendamento del senatore Zugno, modificato dalla Sottocommissione, che eleva rispettivamente a lire 43 e 62 le indennità di cui allo stesso comma.

All'articolo 13 viene poi accolto, per coordinamento, un emendamento governativo che sostituisce le parole « direttore generale » con le altre « dirigente generale » e le parole « direttore di divisione » con le altre « primo dirigente ».

Approvato, nel testo originario, l'articolo 14, la Commissione accoglie quindi all'articolo 15 due emendamenti, di analogo conte-

nuto, dei senatori Lepre e Zugno, modificati dalla Sottocommissione ed unificati in una proposta che eleva l'indennità di cui al primo comma dello stesso articolo 15 a lire 43 per chilometro; sempre all'articolo 15, secondo comma, per coordinamento, le parole « direttore generale » e « direttore di divisione » sono rispettivamente sostituite con le altre « dirigente generale » e « primo dirigente ».

Dopo aver approvato, nel testo originario, gli articoli 16, 17 e 18, la Commissione accoglie, all'articolo 19, un emendamento del senatore Zugno, modificato dalla Sottocommissione, che eleva a lire 43 ed a lire 48 le indennità chilometriche rispettivamente previste al terzo e quarto comma dell'articolo. Il relatore Segnana propone quindi un comma aggiuntivo al quinto, per il quale il sottosegretario Schietroma si rimette alla Commissione. Il comma aggiuntivo prevede che il dipendente statale trasferito d'autorità può servirsi, per il trasporto dei mobili e delle masserizie, di mezzi diversi dalla Ferrovia, fermo restando che il rimborso va effettuato sulla base della tariffa ferroviaria d'uso. Il senatore Paziienza propone di integrare l'emendamento, prevedendo un'apposita autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, per l'uso di un mezzo diverso dalla ferrovia.

La Commissione accoglie il comma aggiuntivo proposto dal relatore, con la modifica suggerita dal senatore Paziienza.

All'articolo 20, accogliendo un emendamento del senatore Zugno, modificato dalla Sottocommissione, vengono elevati rispettivamente a lire 4.800, 5.700 e 1.500 i rimborsi previsti dall'articolo.

All'articolo 21, sempre per coordinamento, le parole « direttore generale » sono sostituite con le altre « dirigente generale ».

Accolti nella formulazione originaria gli articoli 22 e 23, la Commissione approva quindi, all'articolo 24, un emendamento del senatore Zugno, modificato dalla Sottocommissione, che porta a lire 1.500 l'indennità di cui allo stesso articolo.

Senza emendamenti è poi accolto l'articolo 25, mentre su proposta del senatore Lepre, condivisa dalla Sottocommissione, è soppresso l'articolo 26.

All'articolo 27, quarto comma, le parole « direttore generale » sono sostituite, per coordinamento, con le altre « dirigente generale », mentre l'articolo 28 è approvato nel testo originario; una modifica di coordinamento analoga alla precedente è quindi accolta all'articolo 29, con la sostituzione delle parole « direttore generale » con le altre « dirigente generale ».

La Commissione accoglie quindi, per l'articolo 31, un testo sostitutivo proposto dal Governo ed accolto dalla Sottocommissione.

Dopo aver approvato, al primo comma dell'articolo 33, un emendamento governativo che inserisce tra le leggi da abrogare, di cui allo stesso comma, anche la legge 4 agosto 1955, n. 721, la Commissione approva infine, nel testo originario, l'articolo 34.

Per dichiarazioni di voto prendono quindi la parola i senatori Lepre e Pinna che, preannunciando il voto favorevole rispettivamente dei Gruppi socialista e comunista, esprimono soddisfazione soprattutto per gli incrementi apportati alle indennità di cui alle Tabelle annesse al disegno di legge n. 534.

Il relatore Segnana ribadisce a sua volta l'esigenza di una rigorosa applicazione delle norme che disciplinano le missioni ed i trasferimenti del personale statale, sollecitando nel contempo il Governo a tenere in particolare considerazione, ai fini del compimento delle missioni, le esigenze di corpi come ad esempio quello della Guardia di finanza, addetta fra l'altro a delicati e indispensabili controlli di natura tributaria.

Dopo un'ulteriore dichiarazione di voto del senatore Paziienza che esprime il consenso del Gruppo del MSI-Destra nazionale, sottolineando il proficuo lavoro svolto dalla Sottocommissione nel pervenire ad un testo concordato, la Commissione approva, nel suo complesso e con le predette modifiche, il disegno di legge n. 534, nel quale deve ritenersi assorbito il disegno di legge n. 270.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Martinelli avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 4 e giovedì 5 aprile, alle ore 10, per proseguire

nell'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 12,45.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente
RIPAMONTI*

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

INDAGINE CONOSCITIVA CONCERNENTE LA SITUAZIONE DELLA MONTEDISON E IL PIANO DI SVILUPPO DELL'INDUSTRIA CHIMICA (Seguito).

Il senatore Piva premette che dall'indagine effettuata è emerso un quadro allarmante dell'industria chimica italiana, contraddistinta da vari elementi negativi, non ultimo il grave ritardo tecnologico rispetto ai Paesi più sviluppati.

Da tale quadro emerge la necessità di urgenti scelte ed in primo luogo di pervenire alla definizione di un razionale ed armonico piano per l'industria chimica, piano che contenga tutti i settori ai quali la chimica è interessata: edile, agricolo, farmaceutico, eccetera. Deve cioè essere rivisto il « piano dell'etilene », non nel senso che la produzione dell'etilene debba essere abbandonata, ma nel senso che si debbano elaborare previsioni più prudenti unitamente ad un piano articolato per la chimica fine e derivata. Elenca quindi una serie di misure atte a dare incremento a tale settore, nel quale più proficuamente possono svilupparsi la piccola e media industria. In particolare, debbono evitarsi inutili e dannose duplicazioni nelle strutture esistenti; si dichiara quindi favorevole ad una industria pubblica pilota nel settore farmaceutico.

Deve inoltre essere presa l'iniziativa di affidare ruoli chiari e ben definiti ai vari operatori, tenendo presente che non si tratta di investimenti, ma di una definizione dei ruoli in relazione alle caratteristiche aziendali e, in prospettiva, allo sviluppo dell'industria

chimica fine e derivata. Si dichiara, in proposito, favorevole ad una revisione dei pareri di conformità già concessi.

Quanto al problema degli incentivi, il senatore Piva fornisce un giudizio negativo sulla politica finora seguita e afferma che la politica di incentivazione deve essere armonizzata con gli obiettivi della programmazione.

Definisce confusa la delibera del CIPE del 2 dicembre 1970 e respinge il piano di ristrutturazione della Montedison da essa adombrato. Afferma di ritenere necessario attuare il passaggio dell'industria al sistema delle partecipazioni statali ed auspica che la situazione non venga definitivamente compromessa dalla contesa instauratasi in sede di applicazione della delibera.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di una revisione del sistema delle partecipazioni statali in modo da garantire il collegamento di tale settore con il Parlamento ed i sindacati, conclude il proprio intervento trattando dei problemi della ricerca e dichiarando che nei ritardi registrati in tale settore va individuata una delle carenze principali della nostra industria chimica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11.

COMMISSIONE SPECIALE per i problemi ecologici

GIOVEDÌ 29 MARZO 1973

*Presidenza del Presidente
DALVIT*

La seduta ha inizio alle ore 10.

SEGUITO DELL'ESAME DELLO SCHEMA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA ANTISMOG

Il Presidente, riassunti i termini della discussione svoltasi nella precedente seduta, fa presente che il rilievo principale emerso nel corso di essa è stato che nello schema di

relazione elaborato dal senatore Zanon andrebbe evidenziata l'esigenza di una maggiore accentuazione regionalistica della normativa antismog. Rileva tuttavia che, per concretizzare in puntuali ed attendibili proposte tale accentuazione, occorrerebbe preventivamente procedere ad una consultazione delle amministrazioni regionali; consultazione che, tenuto conto dei termini entro i quali la relazione in esame va presentata all'Assemblea per rispettare il programma dei lavori del Senato, non può essere oggettivamente effettuata dalla Commissione.

Dopo avere ricordato che, su un piano generale, l'esigenza di un intenso rapporto con le Regioni è stata avvertita dalla Commissione fin dall'inizio dei suoi lavori, riconosce che, a tutt'oggi, tale esigenza non si è potuta realizzare in modo soddisfacente e si riserva pertanto di studiare e di suggerire al più presto gli opportuni rimedi.

Conclude rilevando che, in ogni caso, l'anzidetta accentuazione regionalistica della normativa antismog può ben ottenersi entro la linea logica della relazione Zanon la quale, nella parte finale, chiede al Governo di prevedere, tra le modifiche della legge 615 del 1966, una maggior partecipazione attiva delle Regioni nel funzionamento della legge stessa, di prevedere inoltre adeguati finanziamenti a favore degli Enti locali in funzione dei compiti loro demandati e di consultare preventivamente le Regioni in vista di quella maggiore partecipazione.

Il senatore Zanon, nel sottolineare che la relazione in esame non vuole porre termine all'impegno della Commissione a proposito dell'inquinamento atmosferico e neppure pretende di essere esauriente, ribadisce la proposta già avanzata nella precedente seduta di dare mandato al Gruppo di lavoro per la stesura del testo definitivo della relazione stessa, tenendo conto delle indicazioni scaturite dal dibattito.

Il senatore Noè, dopo aver fornito informazioni riguardo ai criteri in base ai quali sono stati definiti, in sede europea, i limiti accettabili dell'inquinamento causato dagli autoveicoli, ed in ordine alla produzione in Italia del fosgene, rileva che sui problemi dell'inquinamento atmosferico non si possie-

dono cognizioni scientifiche complete, soprattutto a causa della relativa « novità » del fenomeno, delle dimensioni di esso e delle sue molteplici interconnessioni. Ritiene pertanto che la vera soluzione dei problemi attinenti alla purezza dell'aria risieda nello sviluppo della ricerca scientifica, da svolgersi, possibilmente in maniera coordinata, nei Paesi tecnologicamente progrediti.

Il senatore Del Pace si dichiara d'accordo con la proposta del senatore Zanon. A suo avviso la relazione deve essere resa politicamente più qualificata, ed il punto centrale in questo senso è la definizione del ruolo delle Regioni nella lotta all'inquinamento atmosferico; ruolo che va potenziato perchè tali organi sono gli unici in grado di recepire realmente le esigenze delle popolazioni interessate che, anche in questo campo, sono diverse da zona a zona del territorio. Da questo punto di vista, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal senatore Noè, osserva che la ricerca scientifica e la definizione di parametri dell'inquinamento accettabile, effettuate in sede internazionale, hanno senso in quanto lascino ampi margini di adattabilità alle varie situazioni locali.

Con riferimento infine alle dichiarazioni introduttive del Presidente, afferma che sarebbe utile alla Commissione addivenire ad un contatto diretto con i rappresentanti delle Amministrazioni regionali, e propone pertanto che sia dato mandato alla Presidenza di mettere a punto un incontro con gli assessori regionali per l'ambiente.

Per il senatore Crollanza la relazione del senatore Zanon è un testo sul quale il Senato potrà utilmente discutere, anche se essa esplicitamente dichiara di non volere esaurire l'argomento. Dopo avere osservato che la disapplicazione della normativa antismog è stata causata, in buona parte, da difficoltà di carattere economico, sostiene che le Regioni devono certamente essere dotate di maggiori poteri esecutivi nella materia in esame, ma che occorre altresì, riguardo ad essa, un coordinamento centrale ed efficiente in sede di Governo. Conclude dichiarandosi favorevole alla proposta del senatore Del Pace per quanto riguarda l'incontro con i rappresentanti regionali, ed a quella del senatore Zanon per quanto riguarda l'incarico

al Gruppo di lavoro per la stesura definitiva della relazione.

Il senatore Argiroffi, dopo avere sottolineato la preminenza del « momento » politico su quello tecnico, rileva la necessità che ai politici siano fornite informazioni scientifiche ampie ed aggiornate. In particolare, auspica che la Commissione possa disporre di adeguate notizie sullo svolgimento e sui risultati di due importanti convegni internazionali in materia ecologica che si terranno prossimamente a Vienna ed a Beirut.

Il senatore Alessandrini, nell'esprimere il proprio apprezzamento per la relazione del senatore Zanon, sottolinea fra l'altro che, nonostante le varie manchevolezze registratesi, la legge 615 del 1966 qualche risultato positivo lo ha ottenuto. È tempo tuttavia — a suo giudizio — di rinnovare la legislazione antismog, disponendoci ad affrontare il costo economico di una più efficace azione contro l'inquinamento dell'aria e conferendo alle Regioni poteri e mezzi per contribuire in misura maggiore a tale azione. Per quanto riguarda il raccordo della Commissione con gli organismi regionali, è favorevole all'incontro con essi, rilevando tuttavia che non devono da ciò derivare ritardi nell'attività della Commissione.

Dopo un intervento del senatore Merzario (il quale si associa alla proposta del senatore Del Pace), prende la parola il senatore Chinello per dirsi favorevole al riesame della relazione in seno al Gruppo di lavoro e per chiedere chiarimenti circa le modalità del riesame stesso.

Dopo breve discussione, resta stabilito che il Gruppo di lavoro curerà la stesura definitiva del testo della relazione per l'Assemblea tenendo conto delle indicazioni emerse dal dibattito e dei contributi inviati per iscritto da alcuni membri della Commissione, e dando atto di eventuali e rilevanti discordanze di opinione. Resta altresì stabilito che la Presidenza della Commissione compirà i passi necessari per realizzare quanto prima un incontro con gli organi regionali responsabili della difesa dell'ambiente.

La seduta termina alle ore 11,45.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15